

Roma, 15 settembre 2017

SPETT.LE
AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO
DIREZIONE MERCATI RETAIL E TUTELE DEI CONSUMATORI DI ENERGIA
UNITÀ EFFICIENZA NEL CONSUMO
PIAZZA CAVOUR N. 5
20121 MILANO

(comunicazione inviata attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito dell'Autorità)

OGGETTO: *Osservazioni al documento per la consultazione 597/2017/R/EE contenente “Interventi in ordine alla disciplina delle garanzie contrattuali e alla fatturazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica”.*

OSSERVAZIONI

Con la presente, la società Gala S.p.A. (di seguito “Gala”) intende portare all'attenzione di codesta Autorità alcune osservazioni e considerazioni in relazione al documento in oggetto e alla conseguente e relativa procedura di consultazione (di seguito “Documento di Consultazione” e “Consultazione” rispettivamente).

A tal fine, si ritiene preliminarmente utile illustrare – se pur brevemente – le pronunce dei giudici amministrativi formatesi sul Codice di Rete e sulle altre previsioni regolatorie riguardanti la questione delle garanzie a copertura dei c.d. oneri generali di sistema: pronunce che hanno chiaramente affermato la totale carenza di poteri sul punto di codesta Autorità, ciò che, di fatto, costituisce il principale punto che la scrivente società intende sottolineare nell'ambito della Consultazione.

* * *

I. Premessa. Gli interventi dell'AEEGSI in materia e le pronunce dei giudici amministrativi

Con delibera n. 612/2013/R/EEL l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico – ai fini della definizione del contratto tipo per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica – avviava una consultazione pubblica in materia di Codice di Rete, poi conclusasi con l'adozione della delibera 268/2015/R/EEL, con cui l'AEEGSI adottava le disposizioni

del “Codice di Rete tipo per il servizio di trasporto di energia elettrica: disposizioni in merito alle garanzie contrattuali ed alla fatturazione del servizio”.

Entrambe le delibere [dapprima la delibera 612/2013/R/eel e poi la delibera 268/2015/R/eel] emanate da parte dell’Autorità venivano impugnate innanzi ai competenti organi amministrativi ed annullate dai giudici amministrativi proprio per la parte qui di interesse.

In particolare, con le recenti sentenze del TAR Lombardia [nn. 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017]¹ i giudici condividevano la tesi in precedenza espressa dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2182/2016² secondo cui “le garanzie imposte ai traders per il versamento degli oneri di sistema sono riferite a un debito che non è proprio di tali soggetti, ma che gli stessi traders si limitano a riscuotere presso i clienti finali, in posizione di neutralità, trattandosi di una tipica partita passante”, escludendo al tempo stesso la presenza di una copertura normativa per l’imposizione di prestazioni a garanzia di un debito altrui.

Ed ancora – facendo proprie le argomentazioni dei giudici di Palazzo Spada – le citate sentenze del TAR Lombardia avevano precisato che “l’assenza di un potere dell’Autorità di eterointegrazione dei contratti tra distributori e traders mediante l’imposizione di garanzie a carico di questi ultimi deve essere predicata con esclusivo riferimento alle obbligazioni che non sono proprie degli stessi traders e che tali soggetti non sono tenuti ad assumere in virtù di norme di legge”.

Ora, è evidente che le statuizioni poste alla base della Sentenza comportano dal punto di vista logico l’illegittimità di tutte le previsioni della delibera 268/2015/R/EEL (e di qualunque altra delibera dell’AEEGSI avente lo stesso effetto), che impongono ai trader di assumere o sopportare rischi derivanti da obbligazioni altrui, come desumibile, in particolare, dal principio espresso dal TAR Lombardia, teso a negare la sussistenza di un potere dell’Autorità “di imporre a tali operatori di assumere in proprio debiti altrui”.

Invero, diversamente da quanto statuito dai giudici amministrativi, l’Autorità – nel dare ottemperanza alle sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017 – con la successiva

¹ Cfr. sentenze TAR Lombardia, sede Milano, nn. 237/2017, 238/2017 e 243/2017 e 244/2017, pubblicate in data 31 gennaio 2017, emesse a conclusione dei ricorsi esperiti da Green Network SpA, Esperia SpA, AIGET e Gala (nei giudizi promossi avverso della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico 268/2015/R/eel).

² Cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 2182/2016 pubblicata il 24 maggio 2016 in riforma della sentenza del 27 marzo 2015, n. 854, del TAR Milano (nel giudizio proposto avverso la delibera 612/2013/R/EEL dell’AEEGSI).

delibera 109/2017/R/eel disponeva in realtà proprio il contrario, imponendo ai venditori e alle imprese distributrici di continuare *“a versare (...) le somme corrispondenti alle componenti A che siano fatturate (indipendentemente dall’incasso)”*.

Anche avverso la predetta delibera veniva proposto ricorso dapprima dinnanzi al TAR e poi – in sede cautelare – al Consiglio di Stato che con, con ordinanza n. 2275/2017³, sospendeva la delibera impugnata ritenendo necessario dover approfondire se il provvedimento dell’Autorità riguardasse non solo garanzie per debiti propri dei *trader*, ma anche una garanzia per debiti dei clienti finali e come tale esclusa dall’area di competenza dell’Autorità.

Si può dunque osservare come il giudice amministrativo abbia ormai in più occasioni rilevato la natura parafiscale degli oneri di sistema, che gravano direttamente sugli utenti finali e contestualmente accertato la carenza di potestà regolatoria della stessa AEEGSI, non avendo questa alcun potere di regolamentare i contratti di trasporto mediante un sistema di garanzie che trasferisca sull’utente il rischio del mancato incasso delle componenti a copertura degli oneri generali da parte dei clienti finali.

E’ dunque ormai pacifico l’assunto secondo cui l’AEEGSI non può, in generale, imporre ai *trader* di farsi carico di rischi per obbligazioni non proprie, come ad esempio nel caso in cui venga loro imposto di corrispondere tutti gli importi fatturati dai distributori a titolo di oneri generali di sistema, a prescindere da quanto effettivamente incassato dai *trader* presso i clienti finali.

Invero, il documento per la consultazione 597/2017/R/EEL in oggetto appare pervenire, ancora una volta, a delle proposte non in linea con le statuizioni dei giudici amministrativi sopra delineate, intendendo nuovamente intervenire nella disciplina delle garanzie riguardanti il pagamento degli oneri generali di sistema, pur in totale assenza di poteri sul punto.

In realtà, l’Autorità pare voler giustificare il proprio comportamento sulla base di un isolato *obiter dictum* delle sentenze del TAR Lombardia, peraltro riportato, nella parte che qui ci interessa, a titolo esemplificativo, secondo cui allorquando *“si tratti di prestazioni dovute da parte dei traders”*, come nel caso di *“obbligo di versamento ai distributori degli oneri generali di sistema che i traders abbiano già effettivamente riscosso presso i clienti*

³ Ordinanza del C.d.S n. 2275/2017 pubblicata il 29 maggio 2017 proposto in riforma dell’ordinanza del TAR Lombardia, Sede di Milano, sezione II 14 aprile 2017 n.499.

finali”, l’Autorità avrebbe potere ad intervenire nella regolamentazione dei contratti tra distributori e *traders*⁴.

Affermazione che, al di là della sua carente portata precettiva, si presenta di impossibile applicazione pratica, essendo impossibile dimensionare una garanzia a copertura del pagamento di importi non ancora ancora quantificabili.

Preme dunque evidenziare sin da ora come, anche con gli interventi proposti in detto documento, l’AEEGSI interviene nuovamente in materia sostituendosi al legislatore nella misura in cui la previsione del potere normativo di un soggetto diverso dal legislatore e, segnatamente, di un organo amministrativo, deve necessariamente trovare fondamento in una previsione di legge, a garanzia dei principi fondamentali dello Stato di diritto, sanciti dalla Costituzione.

E’ d’altronde noto che gli atti di normazione secondaria possano derogare a fonti primarie solo ove espressamente autorizzati da appositi atti normativi primari, tutt’oggi assenti.

I limiti all’azione dell’Autorità trovano, infatti, il proprio fondamento nell’ordinamento costituzionale (principalmente agli artt. 23, 41 e 97 Cost.) ed esplicazione nelle forme con le quali, da un lato è stata istituita l’Autorità e, dall’altro, ne sono stati regolati i relativi poteri, tali da ricondurre il potere “normativo” delle Autorità nell’alveo dei poteri di normazione secondaria.

Secondo i citati principi costituzionali, l’azione amministrativa, nel dar corso alle proprie iniziative, deve rispettare il paradigma normativo di riferimento, per tale intendendosi non solo la norma attributiva del potere, ma anche quella regolativa dello stesso. Così descritto, il principio di legalità è inteso nella sua accezione c.d. sostanziale, che, a garanzia dei destinatari dell’azione amministrativa, impone alla P.A. di agire esclusivamente nel perseguimento delle finalità attribuite dalla legge e nei limiti imposti da quest’ultima.

Pertanto, ove le proposte inserite nel predetto documento venissero effettivamente introdotte nel provvedimento definitivo, l’Autorità violerebbe nuovamente il principio di legalità sostanziale che permea il nostro ordinamento ed in particolare il diritto ad una buona amministrazione stabilito dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: è infatti indice di cattivo modo di amministrare gli interessi pubblici la reiterazione

⁴ § 14 delle sentenze citate.

di comportamenti amministrativi già in precedenza censurati dalla competente autorità giudiziaria.

Sembra infatti ovvio che, se l'Autorità non ha il potere di etero-integrare il contratto di trasporto con riferimento alle garanzie per la parte a copertura degli oneri di sistema, come specificamente sostenuto dalle sentenze dei giudici amministrativi, essa, per logica conseguenza, non ha neppure il potere di disporre in materia in via transitoria.

Invero, come sopra esplicato appare chiaro che gli interventi delineati nel documento in oggetto siano diretti a disciplinare nuovamente - seppur in via transitoria e nelle more di un intervento del legislatore - l'asserito vuoto venutosi a creare in materia, per assicurare comunque il gettito del prelievo parafiscale.

Né può ritenersi valida l'affermazione dell'Autorità volta a giustificare detti interventi al solo scopo di voler tutelare il "sistema elettrico" essendo ormai noto che gli oneri di sistema (componenti autonome che gravano sul cliente finale ed aventi dunque una natura parafiscale) sono cosa ben diversa dagli oneri di trasporto e, come tali, ben al di fuori del settore di riferimento.

Gli oneri di sistema costituiscono, come noto, degli importi, inseriti direttamente nella fattura (bolletta) per la fornitura di energia elettrica ai clienti finali, a copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per lo Stato, quali lo smantellamento delle centrali elettronucleari, gli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, le agevolazioni a favore delle imprese c.d. energivore, le attività di ricerca e sviluppo a favore dell'innovazione tecnologica in ambito elettrico⁵. Come tali, questi oneri non si riferiscono a costi legati alla fornitura del servizio, ma costituiscono un prelievo di natura parafiscale⁶, a finanziamento di interessi generali della collettività.

Da questo punto, non si vede, peraltro, la necessità di suggerire, a livello legislativo, modifiche all'art. 3 c. 11 del d. lgs. 79/1999 (cfr. § 1.2.3 e 1.2.4 del Documento di Consultazione), dal momento che il riferimento, contenuto in tale disposizione, agli oneri generali di sistema come maggiorazione (*rectius* adeguamento) delle tariffe di accesso al

⁵ Gli oneri generali del sistema elettrico sono definiti dal D.L. 18 febbraio 2003, n. 25, convertito in L. 17 aprile 2003, n. 83. Per ulteriori informazioni si veda <http://www.autorita.energia.it/it/elettricità/onerigenerali.html>

⁶ La definizione degli oneri in questione come "parafiscali" è stata condivisa dall'AEEGSI nel suo atto del 19 aprile 2007, n. 17/07, consultabile all'indirizzo web <http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/pareri/att.17-07.pdf>. La natura in sostanza fiscale di tali oneri è stata riconosciuta altresì dalla Corte di Giustizia, sez. IX, sentenza 18 gennaio 2017, causa C-189/15, IRCCS – Fondazione Santa Lucia contro Cassa congruaglio per il settore elettrico e altri (punti 26-40).

servizio di trasporto è da intendersi in senso a-tecnico e puramente “materiale” (nel senso che tali oneri vanno materialmente ad aggiungersi all’importo delle tariffe citate, ma non finiscono perciò per costituire parte dei relativi corrispettivi che possano quindi farsi gravare sui venditori del mercato liberalizzato quale onere proprio nel caso di insolvenza del cliente finale): constatazione di cui sembra essere ben conscia codesta Autorità, allorquando osserva che *“benché gli oneri di sistema siano strutturalmente concepiti dal legislatore come maggiorazioni dei corrispettivi di trasporto in senso stretto, essi sono – quanto alla loro natura giuridica – pur sempre delle imposte indirette”* (§ 1.2.8 del Documento di Consultazione), con conseguente possibilità di individuare modalità di riscossione secondo tempi e modalità differenti rispetto ai corrispettivi di trasporto.

Come tale, pertanto, la norma contenuta all’art. 3 del d. lgs. 79/1999 non fornisce alcuna copertura alla *“regolazione dell’Autorità prevista dal TIT e dallo stesso Codice in materia di esazione”*, né a ciò supplisce l’interpretazione di tale norma asseritamente operata dalle pronunce del giudice amministrativo citate (cfr. § 1.1.6 del Documento di Consultazione), che, in realtà, si sono limitate a riconoscere quanto appena affermato al capoverso precedente.

Sembra dunque evidente – anche alla luce delle pronunce dei giudici amministrativi – il limite entro cui l’Autorità può intervenire, essendo, infatti, le norme che le conferiscono un potere di integrazione contrattuale riservate al perseguimento di finalità specifiche proprie del settore elettrico (quali l’andamento del mercato, le esigenze degli utenti, i livelli generali e specifici di qualità del servizio) e, come tali, estranee agli oneri di sistema.

Ed ancora, il complesso degli interventi delineati dall’AEEGSI si pone anche in aperto contrasto con l’idea del libero mercato finendo in realtà per eliminare il tanto auspicato fine pro-concorrenziale del mercato dell’energia-elettrica: è, infatti, evidente che l’imposizione di ostacoli di qualsiasi natura, anche finanziari, alla operatività di imprese che sono attive su un mercato in concorrenza sono invero suscettibili di alterare la struttura di tale mercato e dunque di incidere sul livello di concorrenza in esso presente, anche a danno dei consumatori finali.

Dunque – come anche delineato dall’AGCM nella sua segnalazione recentemente inviata al Governo e al Parlamento⁷, per poter rispondere alla necessità di uno sviluppo concorrenziale del mercato elettrico, occorre riconoscere pienamente la natura fiscale degli

⁷ Segnalazione AGCM AS1397 – *Oneri generali di sistema per il settore elettrico*, in Bollettino n. 28 del 24 luglio 2017.

oneri di sistema e conseguentemente eliminare la necessità di una loro specifica trattazione nell'ambito delle pattuizioni fra venditori e distributori.

E' infatti chiaro che la vendita di energia elettrica ai clienti finali, diversamente dall'attività di distribuzione (che è un monopolio regolato su base locale), è un mercato libero sul quale operano imprese in concorrenza tra loro e, dunque ove gli interventi proposti da questa Autorità trovassero attuazione si verrebbe a creare una alterazione del mercato.

Difatti, nel mercato italiano della vendita di energia elettrica al dettaglio operano, in concorrenza tra loro, soggetti presenti solo in questo segmento della filiera e soggetti verticalmente integrati, a monte, nella distribuzione; questi ultimi – oltre a godere di vantaggi nella gestione finanziaria del rischio di insolvenza dei clienti finali possiedono forti incentivi a comportamenti anticoncorrenziali.

Ora, premessa la carenza di qualsiasi potere in capo all'AEEGSI di intervenire sugli oneri di sistema mediante l'imposizione di garanzie, sarebbe eventualmente auspicabile un intervento dell'Autorità che preveda una diversa distribuzione del rischio finanziario derivante da un'eventuale insolvenza dei clienti finali per gli oneri di sistema, in modo tale che lo stesso sia effettivamente ripartito nell'ambito della filiera elettrica evitando che gravi sulla parte liberalizzata del mercato.

Ciò sarebbe coerente con il compito di promozione di un assetto concorrenziale del mercato attribuito a codesta Autorità⁸, che dovrebbe spronare quest'ultima ad intervenire non con disposizioni asseritamente migliorative di clausole distorsive presenti nei contratti tra i distributori e gli utenti (dietro l'accenno, vagamente minaccioso, secondo cui il singolo operatore farebbe meglio ad affidarsi al male minore previsto dalla disciplina transitoria, trovando altrimenti applicazione il contenuto delle clausole negoziali contenute nei contratti di trasporto⁹), quali risultano le proposte immediatamente applicative contenute nel Documento di Consultazione, ma a vietare tout court tali clausole distorsive che impongono di prestare garanzie a copertura del rischio di inadempimento di obbligazioni altrui, secondo quanto anche auspicato dall'AGCM nella sua recente segnalazione¹⁰. Intervento che, invece, viene demandato eventualmente al legislatore in un futuro non meglio definito.

⁸ Cfr. art. c. 12, lett. c), della L. n. 481/1995.

⁹ Cfr. § 2.2.10 del Documento di Consultazione.

¹⁰ *“Al fine di rispondere alla necessità di sviluppo concorrenziale del mercato elettrico, l'intervento auspicato dovrà essere diretto a riconoscere pienamente la natura fiscale degli oneri di cui trattasi e, conseguentemente, a eliminare la necessità di una loro specifica trattazione nell'ambito delle pattuizioni fra venditori e distributori”.*

Contrariamente a ciò, le ultime proposte dell'Autorità continuano ad intervenire direttamente nei rapporti tra distributori e *traders*, imponendo condizioni particolarmente gravose, nonché inique, a carico di questi ultimi con la inevitabile conseguente alterazione del mercato dell'energia elettrica, il tutto anche in aperta violazione dei principi comunitari di non discriminazione (parità concorrenziale) e divieto di abuso di posizione dominante contenuti nell'articolo 102 del TFUE¹¹, nonché del principio di orientamento al costo delle tariffe di accesso alla rete sancito dalla normativa europea¹².

Sul punto, si ricorda altresì l'art. 3, comma 1 della Direttiva 2009/72/CE, che impone agli Stati membri di far sì che le imprese elettriche “siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi”. E' previsto altresì al CAPO IX della citata Delibera che gli Stati membri designino delle autorità di regolamentazione affinché esse esercitino i propri poteri “con imparzialità e trasparenza” (art. 35, comma 4).

II. Osservazioni in merito agli Orientamenti in merito alla riforma

Fatta questa necessaria premessa introduttiva volta ad evidenziare sin da ora alcuni profili di carattere generale di illegittimità del Documento di Consultazione, si svolgono di seguito alcune osservazioni in merito agli orientamenti di riforma di codesta Autorità.

Alcune di tali osservazioni, come vedremo, sono da ritenersi già assorbite dalla premessa introduttiva svolta al capitolo precedente, in quanto, come detto, codesta Autorità non ha potere ad intervenire sulla disciplina di garanzie aventi ad oggetto il pagamento degli oneri generali di sistema, ma dovrebbe semmai vietare le clausole, attualmente contenute nei contratti di trasporto, che impongono la prestazione di tali garanzie.

S1 Osservazioni in merito alla soluzione transitoria

¹¹ Articolo 102 del TFUE: *“È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi”*.

¹² Cfr. Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, *consideranda* 3, 26 e 36

Per le ragioni già specificate in precedenza, non si ritiene opportuno prevedere distinte discipline in relazione alle garanzie dei corrispettivi del servizio di trasporto e di quelle a copertura degli oneri generali di sistema, ma piuttosto riteniamo necessario che l'Autorità intervenga vietando le clausole che impongono la prestazione di quest'ultime garanzie, attualmente contenute nei contratti di trasporto.

S2 Osservazioni generali

Si veda quanto affermato sub S1 *supra*.

S3 Osservazioni sulla determinazione e adeguamento delle garanzie prevalenti

- *Si condividono le percentuali soglia individuate al punto 3.1.3 ai fini dell'adeguamento periodico relativo alla verifica della capienza della garanzia prevalente?*

L'abbassamento della soglia non è, in linea di principio, un argomento che riputiamo scorretto, ma un importo così basso potrebbe generare necessità non necessariamente prevedibili di integrazioni delle garanzie ogni 6 mesi, difficilmente gestibili operativamente negli stretti tempi previsti. Nel caso si ritenga corretto applicare la modifica prevista di riduzione della soglia, si propone pertanto di prevedere un'estensione delle tempistiche concesse per l'integrazione delle garanzie.

- *Si condivide il meccanismo premiante? In considerazione del dimezzamento della garanzia, si ritiene corretta la scelta di determinare l'importo della garanzia in modo non proporzionale all'entità dei ritardati pagamenti?*

Non condividiamo nella maniera più assoluta il meccanismo premiante, che rispetto alla situazione attuale comporta automaticamente un incremento delle garanzie medie che gli operatori dovranno prestare. Proceduralmente riteniamo più corretto il meccanismo attuale che mira a penalizzare proporzionalmente gli operatori "non virtuosi".

In particolare, riteniamo ingiusto e sbagliato il fatto che un nuovo operatore debba subire la penalizzazione iniziale di trovarsi a garantire 6 mesi di fornitura come un operatore "non virtuoso" per poi eventualmente passare a 3 ed eventualmente tornare automaticamente a 6, per l'assenza del meccanismo di proporzionalità già citata, anche per un occasionale e minimo (ulteriormente tra l'altro abbassato) ritardo nel pagamento di una fattura, allo stesso modo di un operatore che strutturalmente si trovi a pagare con ritardi importanti le fatture.

Parrebbe un meccanismo eccessivamente sfavorevole all'ingresso di nuovi operatori sul mercato.

- **Si ritiene che il margine di tolleranza applicato nella valutazione del requisito di “regolarità” sia stato correttamente determinato?**

Riteniamo che il complesso delle regole definite dall'Autorità siano già sufficientemente tutelanti per le imprese distributrici. Introdurre un'ulteriore stretta sulle soglie di tolleranza da applicare sul ritardo ai pagamenti senza alcun supporto esplicativo della proposta pare essere eccessivo ed ingiustificato.

S4 Osservazioni sulla gestione delle garanzie complementari

N.A.

S5¹³ Osservazioni in merito al meccanismo di reintegrazione

Sebbene la presente parte non riguardi direttamente la scrivente società, ci permettiamo di suggerire l'opportunità di prevedere che le imprese distributrici debbano versare, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa con riguardo agli utenti del trasporto, le sole somme incassate da quest'ultime nei confronti dei clienti finali e successivamente versate alle imprese distributrici, senza meccanismi di reintegrazione di sorta.

S6 Osservazioni in merito alle tempistiche di entrata in vigore

Con riferimento alla riforma della disciplina della garanzia prevalente e all'abrogazione delle clausole imponenti il rilascio delle garanzie complementari (cfr. osservazioni sub S1 e S2 *supra*), riteniamo che l'efficacia della nuova disciplina dovrebbe essere retrodatata al 1 gennaio 2016, data di entrata in vigore del Codice di Rete (le cui disposizioni in materia di garanzia complementare, come noto, sono state annullate dal giudice amministrativo), con conseguente diritto degli utenti del trasporto al ritiro ovvero alla riduzione delle garanzie in essere e alla restituzione delle spese e degli oneri ingiustificatamente sostenuti al riguardo per il pregresso.

¹³ Erroneamente indicato come S4 nel Documento di Consultazione.